



Unione europea



REGIONE CAMPANIA



FSE
POR CAMPANIA
2014 - 2020



ACEN
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI NAPOLI

edillab

CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI

Notizie dal web n. 18/2024

3 maggio 2024

Neanche il tempo di mandare in Gazzetta il decreto Pnrr con la patente a punti in edilizia e l'obbligo di verificare la congruità della manodopera prima di emettere il saldo finale dei lavori pubblici (sopra 150mila euro) e privati (oltre 500mila euro) che il Governo punta già a una nuova stretta per combattere il lavoro nero nei cantieri.

La novità è contenuta nel decreto lavoro approvato dal Consiglio dei ministri il primo maggio. Secondo quanto segnalato dalle agenzie, le sanzioni in caso di esito negativo della verifica della congruità della manodopera scatteranno per tutti gli appalti pubblici e per lavori da 70mila euro nel privato. Per gli appalti pubblici viene infatti eliminata la soglia di 150mila euro prevista dal decreto Pnrr 4. Mentre rimane il fatto che in caso di violazione, il responsabile del progetto, possa essere segnalato all'Anac. Negli appalti privati la soglia scende da 500mila a 70mila euro, il valore di una ristrutturazione di un'abitazione: in caso di verifica negativa scatta una sanzione da 1.000 a 5.000 euro per il committente.

La norma inserita nel decreto Lavoro modifica quanto previsto dall'ultimo decreto Pnrr (pubblicato per l'appunto in Gazzetta Ufficiale), che stabilisce, per gli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, che, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Per gli appalti pubblici, in mancanza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, la violazione viene segnalata all'Anac ai fini della valutazione della performance del responsabile del progetto. Negli appalti privati, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, scatta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

Di fatto le sanzioni non cambiano rispetto a quanto già previsto dal DL Pnrr 4, ma ora arriva l'annuncio della nuova stretta che allarga il campo di applicazione della misura a tutti gli appalti pubblici e anche nei piccoli cantieri privati. Da NT+.



In questo numero

Nel Decreto 1° maggio stretta di vite sui cantieri

1

Il Decreto PNRR 4 aumenta gli adempimenti per la verifica della congruità della manodopera

2

Nuova sentenza del TAR sull'equo compenso: nessun conflitto con il codice appalti

3

Superbonus per eliminazione delle barriere architettoniche sempre possibile

4

Il Tar sul condono in aree tutelate

4

Per il Consiglio di Stato non rileva la differenza tra volumi tecnici e volumi di altro tipo per la tutela paesaggistica

5

Il Decreto PNRR 4 aumenta gli adempimenti per la verifica della congruità della manodopera

Verificare la congruità della manodopera significa accertarsi che il numero di lavoratori impiegati sia adeguato al lavoro da svolgere. Le verifiche sulla congruità della manodopera sono necessarie per evitare il lavoro sommerso e hanno di conseguenza un impatto positivo sulla sicurezza sul lavoro.

Il tema della congruità della manodopera occupa una parte del Decreto "PNRR 4", convertito con la **Legge 56/2024** pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2024 ed entrata in vigore il 1° maggio.

L'articolo 29 della legge contiene una serie di misure per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare. Tra queste ci sono le verifiche sulla congruità del costo della manodopera utilizzata nei lavori, che diventano più estese rispetto al passato.

Si tratta di misure che comporteranno nuovi adempimenti non solo per le imprese, ma anche per i committenti.

Le verifiche sulla congruità della manodopera La legge prevede la verifica obbligatoria della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva per tutti gli appalti pubblici e privati.

Nei lavori privati, l'obbligo della verifica grava sul committente, mentre negli appalti pubblici sul responsabile del progetto.

La verifica sulla congruità della manodopera deve avvenire prima di procedere al saldo finale dei lavori.

La verifica della congruità della manodopera continuerà a seguire le **regole già definite**.

Congruietà della manodopera, cosa cambia rispetto al passato. Le verifiche sulla congruità della manodopera non sono una novità assoluta. Il Durc di congruità è stato introdotto per la prima volta nel 2018 **per gestire i cantieri della ricostruzione post sisma**.

Successivamente, **dal 1° novembre 2021** l'obbligo del Durc di congruità è stato esteso sia ai lavori pubblici di qualsiasi importo sia ai lavori privati di importo superiore a 70mila euro. Sia per i lavori pubblici sia per i lavori privati, la legge introduce un **sistema sanzionatorio tarato sul valore degli appalti**, che va oltre l'iscrizione nella banca dati delle imprese irregolari:

- negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150mila euro, il versamento del saldo finale senza l'esito positivo della verifica sulla congruità della manodopera implica una valutazione negativa della performance da parte della SA, che trasmette anche una comunicazione all'Anac;
- negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500mila euro, il versamento del saldo finale senza l'esito positivo della verifica sulla congruità della manodopera fa scattare una sanzione da 1000 a 5mila euro a carico del committente.

La legge non prevede però risorse o personale aggiuntivo per le nuove verifiche sulla congruità della manodopera e la gestione del sistema sanzionatorio.

Come si verifica la congruità della manodopera. Per verificare la congruità della manodopera, si parte da una tabella contenente gli **indici minimi di congruità** riferiti alle singole categorie di lavori, che devono essere incrociati con le dichiarazioni fornite dall'impresa alla Cassa Edile in merito al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Se non è possibile verificare la congruità della manodopera, la Stazione Appaltante segnala l'impresa, che viene inserita nella banca dati delle imprese irregolari.

Dal 1° marzo 2023 è **attivo l'alert** che aiuta committenti e imprese a rispettare i requisiti della congruità della manodopera. Dopo la presentazione della Denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile, viene generata una pec per informare che l'opera è soggetta alla verifica di congruità della manodopera e ricordare di acquisire i documenti richiesti (l'attestazione di congruità della manodopera al momento dell'ultimo SAL nei lavori pubblici e la congruità della manodopera prima dell'erogazione del saldo finale del committente nei lavori privati).

In aggiunta a questi meccanismi, scatteranno i nuovi sistemi sanzionatori. Da *Edilportale*.



Nuova sentenza del TAR sull'equo compenso: nessun conflitto con il codice degli appalti

Come previsto continua ad avvitarsi su se stessa la vicenda dell'applicabilità dell'equo compenso agli appalti pubblici. È notizia di oggi la nuova presa di posizione del Tar Lazio che, con una sentenza relativa a una gara del Demanio per la diagnosi di vulnerabilità sismica degli immobili statali situati a Roma (n. 8580 del 30 aprile 2024), ha dichiarato perfettamente applicabile anche ai contratti pubblici le norme della legge 49/2023 sugli onorari minimi dei professionisti.

La pronuncia segue di pochi giorni la decisione dell'Autorità Anticorruzione di considerare l'equo compenso inapplicabile agli appalti e di qualche settimana un'analoga sentenza del Tar Veneto, di segno esattamente opposto, cioè favorevole all'applicazione della legge 49/2023 ai rapporti tra Pa e professionisti. Insomma: il caos, in un vortice di interpretazioni che si inseguono e si ribaltano a vicenda a scapito di stazioni appaltanti e imprese che devono ogni giorno devono fare i conti con l'applicazione di norme evidentemente non chiare e difendersi dal mare di ricorsi che ne consegue.

Va detto che la stessa Anac, annunciando di voler escludere l'applicazione dell'equo compenso agli appalti con il bando-tipo sui servizi professionali, ha chiesto al Governo e alla Cabina di regia sugli appalti di intervenire con un provvedimento chiarificatore. Finora nulla si è mosso. Ed è probabile che in assenza di un indirizzo organico lo stillicidio di interpretazioni e sentenze di segno contrario sia destinato a continuare.

Venendo al merito della sentenza del Tar Lazio, passando in disamina la questione i giudici amministrativi hanno escluso qualsiasi forma di incompatibilità tra le norme dell'equo compenso, i principi di concorrenzialità imposti dai trattati europei e soprattutto le norme del nuovo codice appalti.

Nella sentenza si legge infatti che «la prospettata incompatibilità tra la legge sull'equo compenso e il codice dei contratti pubblici è in ogni caso smentita dal dato testuale». Perché «da un lato, la legge n. 49/2023 prevede esplicitamente l'applicazione alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni, dall'altro lato, l'art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 impone alle pubbliche amministrazioni di garantire comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso nei confronti dei prestatori d'opera intellettuale (salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente)».

Il Tar Lazio boccia anche la ricostruzione secondo cui le norme dell'equo compenso potrebbero applicarsi ai contratti con la Pa solo nel caso in cui a stipularsi fosse un professionista singolo e dunque «contraente debole», come «difficilmente giustificabile dal punto di vista logico, considerata l'ontologica corrispondenza tra le prestazioni rese dal singolo e quelle rese nell'ambito di una società/impresa». Neppure «può ravvisarsi un'incompatibilità tra la legge sull'equo compenso e l'art. 108, co. 2, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui impone l'applicazione del “criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” ai “contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro”». Questo perché «la legge n. 49/2023 non preclude l'applicabilità ai contratti in questione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: il compenso del professionista è, infatti, soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a “spese ed oneri accessori” (peraltro, anche la delibera Anac n. 101 del 28 febbraio 2024 non esclude la legittimità delle tre ipotesi contemplate nel bando-tipo n. 2/2023: a) procedura di gara a prezzo fisso in virtù dell'applicazione della l. n. 49/2023 a tutte le voci del corrispettivo posto a base di gara; b) procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'Oepv, con ribasso limitato alle sole spese generali; c) inapplicabilità della disciplina sull'equo compenso, con conseguente ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara)». Va detto che la citazione della datata bozza di bando tipo messo in consultazione dall'Anac - quando ancora si offriva un ventaglio di scelte per coordinare equo compenso e codice appalti - fa vedere che la sentenza è stata probabilmente scritta prima che dell'ultima presa di posizione dell'Autorità e quindi non tiene conto della nota inviata a Governo Cabina di regia. Ma tant'è: per il Tar, l'interpretazione coerente di tutte queste disposizioni è quella di «garantire comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso nei confronti dei prestatori d'opera intellettuale». Ora non resta che attendere cosa ne pensa il Consiglio di Stato. Da NT+.

Superbonus per eliminazione delle barriere architettoniche sempre possibile

Si può ottenere il Superbonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche se nell'edificio in cui saranno realizzati gli interventi non sono presenti disabili né over-65. È quanto emerge dalla risposta all'interrogazione presentata dall'on. PD Gian Mario Fragomeli.

L'interrogazione si è concentrata su alcuni punti poco chiari della normativa che regola la detrazione fiscale e la risposta sembra spianare la strada ai lavori per il miglioramento dell'**accessibilità degli edifici**.

Superbonus e barriere architettoniche La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di usufruire del superbonus per gli interventi finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche** realizzati non solo da portatori di handicap, ma anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni, **a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante**. Con l'interrogazione è stato chiesto di chiarire se i **requisiti degli abitanti** nell'edificio influiscono sulla possibilità di usufruire dell'agevolazione e se sia possibile optare per la **cessione del credito** o lo **sconto in fattura**. Nella risposta scritta, pubblicata giovedì scorso nel Bollettino delle Commissioni Finanze della Camera, il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessandra Sartore, ha fornito un'**interpretazione estensiva** della misura.

La risposta spiega che la presenza di persone di età superiore ai 65 anni nell'edificio oggetto degli interventi è **irrelevante per l'applicazione del beneficio** e che "la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi". Questo significa che l'unico parametro da considerare è la **tipologia dei lavori**. Se essi sono conformi a quelli indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle imposte sui redditi (**Dpr 917/1986**), si ha diritto alla detrazione. La risposta chiarisce infine che, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è **possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito** corrispondente alla detrazione. La risposta ricorda che, come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella guida sul Superbonus, la spesa massima ammessa all'agevolazione ammonta a 96mila euro. *Da Edilbortale.*

Il TAR sul condono in aree tutelate

In caso di richiesta di condono in area tutelata il nulla osta all'autorità di gestione deve essere richiesto anche quando il vincolo è stato apposto dopo l'ultimazione dell'opera abusiva. In questo caso è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie «discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio». Con questa motivazione il Tar della Sicilia, con la sentenza 01345/2024 ha accolto il ricorso di due ricorrenti per l'annullamento «dell'ingiunzione dell'indennità di 4.866,09 euro», somma legata alla costruzione «sine titolo di un appartamento sito al quarto piano, facente parte di un edificio composto da cinque piani con tetto a terrazzo».

Tutto era nato con la richiesta di concessione in sanatoria presentata nel 2004. La struttura era stata realizzata e completata tra il 1981 e il 1983 dal "dante causa". C'era stata anche la presentazione di istanza di condono edilizio a cui era seguito il provvedimento di pagamento. Quindi il ricorso al Tar dove i due proprietari sottolineano che l'opera in questione era stata realizzata prima dell'apposizione del vincolo.


Per i giudici, che hanno accertato il completamento delle opere tra il 1981 e il 1983, il ricorso è fondato e «va conseguentemente accolto». I giudici sottolineano anche che «avuto presente l'art. 5 comma 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, nella presente fattispecie non può essere irrogata l'indennità pecuniaria per cui è causa». «La norma in discorso dispone che - scrivono - il nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio». Quindi: «Alla stregua della citata disposizione non può essere irrogata l'indennità per cui è controversia, essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto nella zona B della Valle dei Templi in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431». *Da NT+.*

Per il Consiglio di Stato non rileva la differenza tra volumi tecnici e volumi di altro tipo per la tutela paesaggistica

«Ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno». In base a questo principio il Consiglio di Stato ha respinto l'appello (confermando la precedente decisione del Tar Campania) sul caso di un intervento realizzato senza permesso nell'ambito del Parco del Vesuvio.

Le opere emerse da un sopralluogo dei Carabinieri consistevano in alcune addizioni a un locale ristorante. Più precisamente, tra le altre cose, era stata realizzata una rampa semicircolare esterna e due locali, realizzati con pannelli metallici, chiusi su tre lati e con copertura (per 17 mq in totale). «Non vi è dubbio - osservano i giudici della Seconda Sezione del Consiglio di Stato nella pronuncia n.3656/2024 dello scorso 22 aprile - che le opere in questione sono state realizzate in assenza della necessaria autorizzazione di cui art. 13 della legge n. 394 del 1991, che prescrive che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco».

I giudici hanno pertanto ribadito quanto affermato in un precedente caso analogo; e cioè che «nell'area del Parco del Vesuvio, “ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno”. Ne consegue che le opere realizzate risultano totalmente abusive e come tali soggette ai conseguenti, legittimi e doverosi provvedimenti ingiuntivi e demolitori». Da NT+.



Ance Campania


Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

Telefono:
0817645851

Mail
info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici